

dossier

XIX Legislatura

4 novembre 2025

Misure urgenti in materia economica

D.L. n. 156/2025 – A.C. 2678

Parte I – *Schede di lettura*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Parte I – *Schede di lettura*



SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 -  studi1@senato.it

Dossier n. 583



SERVIZIO STUDI -
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 -  - st_bilancio@camera.it

Progetti di legge n. 520

Parte II – *Profili di carattere finanziario*



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 392

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685  com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Articolo 1, commi 1-3 e 5 (<i>Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A.</i>)	3
Articolo 1, commi 4 e 5 (<i>Rifinanziamento fondo ERA – IFC</i>).....	5
Articolo 2, comma 1 (<i>Incremento risorse Fondo prima casa</i>)	7
Articolo 2, commi 2 e 4 (<i>Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione</i>).....	9
Articolo 2, commi 3 e 4 (<i>Incremento delle risorse per il finanziamento delle borse di studio degli specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi</i>).....	11
Articolo 3, comma 1 (<i>Adeguamento cronoprogrammi Piano nazionale investimenti complementari al PNRR</i>)	13
Articolo 3, commi 2 e 5 (<i>Miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico</i>)	17
Articolo 3, comma 3 (<i>Modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole</i>).....	21
Articolo 3, comma 4 (<i>Proroga della autorizzazione all'incremento della valorizzazione tariffaria dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione - ISMETT</i>)	23
Articolo 4, comma 1 (<i>Risorse attribuite al Commissario straordinario per gli interventi necessari per i Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»</i>)	25
Articolo 4, comma 2 (<i>Campionato europeo di calcio “UEFA 2032” e impiantistica sportiva (norme su Istituto per il credito sportivo)</i>)	28
Articolo 4, comma 3 (<i>Destinazione delle risorse del Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026</i>).....	31
Articolo 4, comma 4 (<i>Finanziamento di Sport e salute Spa per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù</i>).....	32
Articolo 4, commi 5 e 8 (<i>Opera “Arena Pala Italia S. Giulia”</i>)	36
Articolo 4, commi 6 e 7 (<i>Incremento della tassa di soggiorno per i comuni interessati dalle Olimpiadi invernali «Milano-Cortina 2026»</i>).....	37
Articolo 5, commi 1 e 4 (<i>Contributo al Ministero della salute in relazione a sentenze di condanna e a transazioni</i>)	39
Articolo 5, comma 2 (<i>Contributo a comuni capoluogo di città metropolitana destinatari di sentenze di condanna CEDU</i>).....	40
Articolo 5, comma 3 (<i>Anticipazione a comuni aderenti al Consorzio ASA</i>)	42

Articolo 6 (<i>Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa</i>)	44
Articolo 7 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	49
Articolo 8 (<i>Entrata in vigore</i>)	54

Articolo 1, commi 1-3 e 5

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A.)

L'articolo 1, commi 1 e 2, incrementa le autorizzazioni di spesa a favore di RFI per la parte servizi del contratto di programma con il MIT, per un importo complessivo di 1.840 milioni di euro per il 2025.

Il **comma 3** specifica che, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, RFI è autorizzata ad utilizzare citate risorse per le finalità indicate. Il **comma 5** individua la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle citate autorizzazioni.

Si ricorda preliminarmente che i **rapporti tra concessionario** della Rete ferroviaria nazionale (**RFI S.p.A.**) e **concedente** (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sono regolati da uno o più **contratti di programma**, stipulati per un **periodo minimo di cinque anni**, come previsto dall'[articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015](#), e aggiornabili e rinnovabili anche annualmente.

In particolare, il contratto di programma recepisce la pianificazione delineata in coerenza con gli indirizzi e i vincoli nazionali e comunitari relativi allo **sviluppo e alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria** e alla programmazione **economico-finanziaria**, nonché con le esigenze industriali di RFI e con i bisogni e le aspettative delle imprese ferroviarie e degli altri stakeholder.

In particolare, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, commi 5 e 4 del citato decreto, l'oggetto dei contratti di programma è la **disciplina della concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione**, sia di tipo **ordinario** che di tipo **straordinario**, finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché di incentivi finalizzati a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso all'infrastruttura stessa.

A partire dal 2013, ai sensi della delibera del CIPE 4/2012, i rapporti della Società con lo Stato sono regolati non più da un solo contratto ma attraverso **due atti: il CdP - parte Investimenti e il CdP - parte Servizi**. Nello specifico:

- la **parte investimenti** reca la **disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI** con riguardo alla realizzazione degli investimenti per lo **sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria**;
- la **parte servizi** contiene la disciplina del finanziamento delle attività di **gestione e manutenzione straordinaria** per la resilienza e la sostenibilità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

A questo [link](#), l'aggiornamento per il 2023 del contratto di programma 2022-2026.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla regolamentazione dei rapporti tra RFI e il MIT, si rimanda all'apposito [tema](#) nel portale della documentazione della Camera dei deputati.

Nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in rassegna **incrementa di 1,4 miliardi di euro** per il **2025** il finanziamento destinato a Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A. per gli interventi di **manutenzione straordinaria** nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'[articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005](#).

Si ricorda che anche per il 2024 è stato disposto un incremento, pari a 500 milioni di euro, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi (articolo 1, comma 1 del D.L. n. [155 del 2024](#), conv. dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189).

Il **comma 2 incrementa** di ulteriori **400 milioni di euro** per il **2025** l'autorizzazione di spesa per il **contratto di programma, parte servizi**, tra RFI e il MIT, di cui all'[articolo 1, comma 396 della legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022).

Si ricorda che la citata legge di bilancio 2022 già autorizza per il 2025 **1 miliardo di euro** per il finanziamento del contratto di programma, a cui vanno ad aggiungersi i 400 milioni di cui alla presente disposizione.

Si ricorda altresì che l'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 155 del 2024 aveva stabilito anche per il 2024 l'integrazione, per un importo pari a 750 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027.

Più di recente, il [comma 531 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio per il 2025) ha incrementato di ulteriori 1,3 miliardi di euro l'autorizzazione di spesa per le citate attività per il periodo 2027-2036. Pertanto, per il 2027, le risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2025, pari a 248 milioni di euro, si aggiungono a quelle già stanziate dalla legge di bilancio del 2022, pari a 500 milioni.

Il **comma 3** dell'**articolo 1** autorizza RFI ad utilizzare le risorse di cui ai commi precedenti, per le finalità ivi indicate, **in attesa che questi stanziamenti vengano recepiti** nell'aggiornamento del contratto di programma.

Infine, il **comma 5** individua la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, pari a **1.840 milioni di euro per il 2025**, rinviando alle coperture finanziarie individuate dall'articolo 7 (per maggiori approfondimenti, si rimanda all'apposita scheda di lettura).

Articolo 1, commi 4 e 5

(Rifinanziamento fondo ERA – IFC)

L'articolo 1, comma 4, prevede un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro nell'anno 2025 all'*Economic Resilience Action* (ERA) *Program* dell'*International Finance Corporation* (IFC), parte del Gruppo Banca Mondiale, a beneficio del settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e, al contempo, per rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane.

Il **comma 5** reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, rinviando, per la relativa copertura finanziaria, alle disposizioni di cui all'articolo 7.

Nel dettaglio la disposizione in **esame incrementa di 40 milioni** di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 [comma 582 della legge di bilancio 2017 \(legge n. 232 del 2016\)](#), che ha, in particolare, autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per la partecipazione italiana a **centri di ricerca europei e internazionali** e ad altre iniziative internazionali.

Al riguardo si segnala che il ddl di bilancio per il triennio 2026/2028, attualmente all'esame del Parlamento, reca un rifinanziamento, in sezione seconda, di **77,3 mln** di euro per il 2026 del capitolo relativo a tale autorizzazione di spesa, nello stato di previsione del MEF (**cap. 1607**).

L'incremento previsto dal comma in esame è finalizzato a consentire l'erogazione **di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni** di euro nell'anno 2025 a favore del richiamato programma (ERA Program) dell'*International Finance Corporation* (IFC).

Come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, l'obiettivo dell'intervento è duplice: da un lato, sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto; dall'altro, rafforzare le potenzialità operative della IFC a beneficio delle imprese italiane impegnate o interessate a investire nell'area.

• ***L'International Finance Corporation (IFC)***

L' ***International Finance Corporation (IFC)***, con sede a Washington e alla quale l'Italia aderisce ai sensi della [legge 23 dicembre 1956, n. 1597](#), è la struttura per il settore privato del **Gruppo Banca Mondiale**.

I 178 Paesi membri provvedono alla dotazione di capitale e collettivamente ne determinano le regole di funzionamento.

Compito istituzionale dell'IFC è la promozione di investimenti sostenibili nel settore privato **in paesi in via di sviluppo ed economie in transizione**.

Come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, in occasione della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, svoltasi a Roma il 10 e l'11 luglio 2025, **il Gruppo della Banca Mondiale** – che dal febbraio 2022, ha mobilitato complessivamente 81 miliardi di dollari a sostegno dell'Ucraina, di cui 2,6 miliardi di dollari attraverso l'*International Finance Corporation* a favore del settore privato - **ha annunciato un ampio pacchetto di impegni e iniziative**.

La medesima Relazione rende noto che l'impegno dell'Italia si inserisce nel più ampio piano di investimenti che l'IFC realizzerà tramite l' *Economic Resilience Action Program*, per un valore complessivo di circa 900 milioni di dollari. Il pacchetto prevede sia **finanziamenti a rischio proprio dell'IFC**, sia strumenti di finanza mista messi a disposizione da diversi *partner* per lo sviluppo, al fine di attenuare i rischi connessi.

Gli obiettivi principali del Programma sono:

- 1) garantire la continuità dell'attività economica e l'approvvigionamento di beni essenziali (compresi gli *input* critici per i principali produttori agricoli);
- 2) sostenere le infrastrutture economiche vitali;
- 3) rispondere ai bisogni delle persone sfollate e dei comuni maggiormente colpiti.

L'IFC interverrà principalmente attraverso garanzie a breve termine, strumenti di liquidità e sostegno al capitale circolante.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti da tutte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, rinviando per la relativa copertura finanziaria alle disposizioni di cui all'articolo 7.

Articolo 2, comma 1

(Incremento risorse Fondo prima casa)

L'articolo 2, comma 1, incrementa la dotazione del cosiddetto “Fondo di garanzia per la prima casa” per l'anno 2025.

In particolare la disposizione incrementa la dotazione **del Fondo** previsto dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, **di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.**

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è stato rifinanziato, nel corso della legislatura con l'assegnazione di 430 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 75 della legge n. 197 del 2022), di 282 milioni per l'anno 2024 (articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2024), di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (articolo 1, comma 114 della legge di bilancio 2025).

L'[art. 1, comma 48, della legge 147 del 2013](#), contiene la disciplina relativa alla garanzia riconosciuta del **Fondo di garanzia per la prima casa**.

Essa è concessa **nella misura massima del 50 per cento della quota capitale**, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, **da adibire ad abitazione principale del mutuatario** da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.

La **regolamentazione del Fondo** è contenuta nel [decreto interministeriale del 31 luglio 2014](#) - emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ha definito i termini e le modalità di intervento del Fondo e **ne ha affidato a Consap la gestione**, prevedendo l'emanazione da parte del Dipartimento del Tesoro **di un apposito Disciplinare per la regolamentazione degli adempimenti**, sottoscritto in data 15 ottobre 2014.

Nel citato decreto interministeriale è precisato (articolo 3) che sono ammissibili alla garanzia del **Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro**, erogati in favore dei mutuatari per l'acquisto anche con accolto da frazionamento, ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, **di unità immobiliari site sul territorio**

nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Tali unità immobiliari non devono rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (catelli e palazzi di pregio storico o artistico) e non devono avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

In data 8 ottobre 2014 è stato stipulati il Protocollo d'intesa tra il Dipartimento del Tesoro e l' Associazione bancaria italiana (ABI) per la disciplina delle modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo.

La legge di bilancio 2025 ha indicato che i soggetti beneficiari delle misure del Fondo sono **esclusivamente** (e non più prioritariamente):

- 1) giovani coppie;
- 2) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- 3) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,
- 4) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Ferma l'ipotesi di accesso alla garanzia al 50%, è **stata prevista**, dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, **la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80%** per i soggetti non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale possibilità originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021 è stata più volte prorogata, **da ultimo fino al 31 dicembre 2027**, dalla legge di bilancio 2025.

Si ricorda che anche per l'anno 2025 opera l'estensione **prevista dalla legge di bilancio 2024** (articolo 1 commi 9 e 10), **della categoria dei soggetti beneficiari** del regime di maggior favore per l'accesso al Fondo, **che ricomprende anche le famiglie con 3, 4, ovvero 5 o più figli minori di 21 anni** con la contestuale elevazione rispettivamente a 45.000 del valore massimo dell'ISEE, e all'85% dell'importo della garanzia per i nuclei familiari con quattro figli di età minore di 21 anni ed a 50.000 e al 90% per i nuclei familiari con 5 o più figli minori di 21 anni.

Si ricorda infine che con riferimento all'utilizzo del citato Fondo, Consap presenta annualmente alle Camere un'apposita relazione ([qui](#) il link alle relazioni presentate nel corso della XIX legislatura).

Il **comma 4** prevede che la copertura finanziaria della presente disposizione (unitamente alle previsioni dei commi 2 e 3) sia definita ai sensi dell'articolo 7, alla cui scheda di lettura si rinvia per approfondimenti.

Articolo 2, commi 2 e 4

(Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

L'articolo 2, comma 2, incrementa il **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di 3,5 milioni di euro per il **2025**.**

Secondo quanto indicato dal comma 4 del presente articolo, alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame (si veda in proposito la relativa scheda di lettura del presente dossier).

• *Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*

Il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stato istituito, con una dotazione iniziale di 50 milioni per il 2020, dall'articolo 239 del decreto-legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio).

Le risorse del Fondo, apposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione.

Il Fondo è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle seguenti materie:

- innovazione tecnologica;
- attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea;
- programma strategico sull'intelligenza artificiale;
- strategia italiana per la banda ultra larga;
- digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;
- strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti;
- sviluppo e diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
- diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale.

La dotazione del Fondo è stata incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 380).

Successivamente, la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 624) ha ridotto la dotazione del Fondo per far fronte alla copertura degli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono individuati gli interventi destinatari delle risorse del Fondo, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (si veda da ultimo il DPCM 29 gennaio 2025, recante il riparto del Fondo per il 2025).

Articolo 2, commi 3 e 4

(Incremento delle risorse per il finanziamento delle borse di studio degli specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi)

L’articolo 2, comma 3, incrementa di **2.026.830 euro annui**, a decorrere dal 2025, le risorse previste per il finanziamento delle borse di studio corrisposte agli **specializzandi** appartenenti alle categorie dei **veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi**. Inoltre, dispone che, conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato del medesimo importo annuo a decorrere dal 2025.

Il successivo **comma 4** stabilisce che agli oneri derivanti dall’articolo 2 si provvede in base a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto-legge in esame.

L’articolo 2, comma 3, incrementa di **2.026.830 euro annui**, a decorrere dal 2025, l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 340, della [L. n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio per il 2025), pari a 30 milioni di euro annui dal 2025, riguardante il finanziamento delle **borse di studio corrisposte agli specializzandi** appartenenti alle seguenti categorie: **veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi**. Inoltre, dispone che, in conseguenza di tale intervento, il fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato, a decorrere dal 2025, del medesimo importo del suddetto incremento, pari a 2.026.830 euro annui.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, tale incremento risponde alla necessità di garantire la possibilità a tutti gli attuali iscritti alle scuole di specializzazione delle suddette categorie (6.710 iscritti, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica) di beneficiare della borsa di studio.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 339, della **legge di bilancio per il 2025** ([L. n. 207 del 2024](#)) ha aggiunto i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 8 della [legge n. 401 del 2018](#)¹, riguardante le **scuole di specializzazione di area sanitaria non medica**. La norma, in particolare, ha disposto che, a decorrere dall’anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di area non medica - veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi -, sia corrisposta **una borsa di studio per tutta la durata legale del corso** pari a **4.773 euro lordi annui**, su base mensile, da parte delle stesse università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla **ripartizione e all’assegnazione** a favore delle università delle **risorse** previste per

¹ *Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario*

il finanziamento della **formazione degli specialisti interessati** per l'anno accademico di riferimento **si provvede con D.P.C.M.**, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1-bis). Conseguentemente, è stato **abrogato l'articolo 2-bis del D.L. n. 42 del 2016**² (comma 1-ter) che, nelle more di una definizione organica della materia, ha consentito l'attivazione delle scuole di specializzazione, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alla disciplina ordinaria della **formazione relativa alla specializzazione non medica**, di cui all' articolo 8, comma 1, della citata legge n. 401 del 2000 (v. *infra*).

Il **comma 340** della citata legge di bilancio per il 2025 (**recante l'autorizzazione di spesa incrementata dal comma in commento**) ha disposto che, per le finalità previste dal comma 339, il finanziamento sanitario corrente sia incrementato di **30 milioni di euro** per l'anno 2025 e che, ai medesimi fini e nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, sia vincolato lo stesso importo a decorrere dal 2026.

Il **comma 341** ha stabilito, per provvedere a quota parte degli oneri derivanti dal comma 340, pari a **30 milioni di euro per l'anno 2025**, la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004³.

Si ricorda che il citato articolo 8, comma 1, della legge n. 401 del 2000 dispone che il **numero di laureati** appartenenti alle categorie sanitarie dei **veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea** è **determinato ogni tre anni** secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368⁴, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

In base al predetto articolo 35 del D.Lgs n.368 del 1999, le Regioni e le province autonome, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il **comma 4** stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 2 si provvede in base a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge in esame⁵.

² *Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca* (conv. con mod. dalla L. n.89 del 2016).

³ *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica* (conv. con mod. dalla L. n. 307 del 2004).

⁴ *Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE.*

⁵ Per maggiori dettagli, si consulti la scheda del presente dossier relativa all'articolo 7.

Articolo 3, comma 1
(Adeguamento cronoprogrammi
Piano nazionale investimenti complementari al PNRR)

L'articolo 3, comma 1, dispone che **gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali** del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR **devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026** oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, qualora successiva all'anno 2026.

Si evidenzia che i cronoprogrammi procedurali e i cronoprogrammi finanziari degli interventi del PNC sono individuati negli allegati del D.M. 15 luglio 2021 e del D.M. 1° agosto 2021. In tale allegati, i cronoprogrammi hanno termine entro il 2026. La norma in esame dispone che **gli obiettivi finali individuati nei cronoprogrammi procedurali** devono essere raggiunti, pena la revoca delle risorse, **entro il 31 dicembre 2026 oppure entro il 31 dicembre dell'ultima annualità** - qualora successiva all'anno 2026 - **di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente**.

La norma prevede, inoltre, che **con D.M. può essere disposto un eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi**, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 59 del 2021 il quale prevede, per ciascun intervento o programma del PNC, l'individuazione mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario.

Il **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)** è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi **30,6 miliardi** di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il [decreto-legge n. 59 del 2021](#) ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti ed ha individuato 30 progetti e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Per ciascun programma sono individuati l'amministrazione titolare, l'importo del finanziamento e, per i programmi cofinanziati, la componente del PNRR a cui afferiscono.

Con interventi legislativi successivi (decreto-legge n. 19 del 2024, decreto-legge n. 113 del 2024 e legge n. 207 del 2024) le risorse del PNC

sono state rimodulate e in parte definanziate. Le risorse attualmente previste dal PNC ammontano a **28,63 miliardi** di euro.

Il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021](#) ha individuato per i 24 interventi e programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali (**cronoprogramma procedurale**), determinati in relazione al **cronoprogramma finanziario** e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea ([allegato 1](#)). Il cronoprogramma procedurale e quello finanziario dei 6 programmi cofinanziati dal PNRR sono stati individuati con il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022](#) (si veda in particolare l'[allegato 1](#)), il quale ha altresì definito le modalità di monitoraggio.

L'articolo 7, comma 1, del **decreto-legge n. 13 del 2023** aveva previsto un **aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali** di cui all'allegato 1 del D.M. MEF 15 luglio 2021, da attuare con decreto MEF di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR “ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.” Dal [Report n. 9](#) della Ragioneria generale dello Stato sull'attuazione del PNC (adempimenti e attività al 31 dicembre 2023) si desume che **la revisione dei cronoprogrammi non ha tuttavia avuto corso** in quanto, nonostante la conclusione delle attività istruttorie di competenza finalizzate alla definizione del decreto, non è stato perfezionato il necessario concerto tra le Amministrazioni competenti sul provvedimento.

Il **decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19** (articolo) 1 ha introdotto una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del PNRR, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, oltre a misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di **revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari**. La norma, in sostanza, ha determinato una **rimodulazione del PNC**, con uno spostamento degli stanziamenti di alcune misure in anni successivi, e una **riduzione di circa 1,1 miliardi del PNC** utilizzati a copertura (congiuntamente ad altre risorse) del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR. I commi 2-4 dell'articolo 1 disciplinano la **procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi** previsti dal PNC. In particolare, si prevede la presentazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di una **informativa congiunta al CIPESS**, entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC. Il **9 luglio 2024** si è tenuta l'informativa congiunta al CIPESS del Ministro dell'economia e delle finanze

e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sui costi e le obbligazioni giuridicamente vincolanti degli interventi e degli investimenti del PNC (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 19/2024).

L'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 19 del 2024 ha previsto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, l'emanazione di un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze che provveda all'**aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali**, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, dei programmi e degli **interventi del PNC**, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario, al fine di adeguarli alle modifiche del Piano introdotte dall'articolo 1. Tale decreto di aggiornamento non risulta emanato.

L'articolo 8 del **decreto-legge n. 113 del 2024** ha disposto l'**accantonamento di 756,7 milioni di euro** a valere su **specifici interventi del PNC** (indicati nell'[Allegato 3](#)), nel presupposto che a valere sugli stessi non sussistano obbligazioni giuridicamente perfezionate (presupposto da verificare entro il 30 settembre 2024). Una quota di 750 milioni di tali risorse accantonate è destinata alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'estensione della misura del credito d'imposta per la ZES unica del Mezzogiorno, prevista dall'art. 1 del D.L. n. 113 del 2024.

La **legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)** ha operato ulteriori modifiche al PNC mediante **definanziamenti e riprogrammazioni** di spesa in **Sezione II**, concernenti molteplici iniziative. Si segnalano al riguardo i definanziamenti riguardanti gli interventi di competenza del Ministero della Cultura (-171,6 milioni), i contratti di filiera del MASAF (-184,5 milioni), il rinnovo del materiale per il trasporto ferroviario merci (-45 milioni), il rinnovo delle flotte - navi (-66 milioni).

In conseguenza di ciò, l'ammontare delle risorse complessivamente previste per l'attuazione del Piano ad oggi ammonta a **28,63 miliardi di euro** (fonte: [Corte dei conti, deliberazione 28 luglio 2025](#)).

Per quanto riguarda il **monitoraggio dell'attuazione del PNC** si ricorda che il [D.M. 15 luglio 2021](#), in attuazione del D.L. n. 59 del 2021 (art. 1, comma 7), prevede l'utilizzo delle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (**MOP**) previste dal D.Lgs. n. 229 del 2011. Per gli interventi cofinanziati dal PNRR, il monitoraggio è effettuato attraverso **Regis**, il sistema unitario per la programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

Il **PNC** è oggetto anche di **due traguardi** della Riforma 1.9. Riforma della pubblica amministrazione **del PNRR**:

Il **traguardo M1C1-55** prevede l'estensione al bilancio nazionale della metodologia utilizzata per il PNRR mediante l'istituzione di un **sistema semplificato di traguardi e obiettivi** per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del PNC. Per l'attuazione del traguardo

è stata stabilita l'estensione della disciplina del PNRR al PNC (art. 14 del D.L. n. 77 del 2021) ed è stato istituito un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello del PNRR per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del PNC. Gli **obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari** sono stati individuati nell'allegato 1 del **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021**, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 59 del 2021;

Il **traguardo M1C1-62**, al fine di **migliorare l'assorbimento degli investimenti**, prevede una **relazione** che dia conto dell'impatto delle azioni volte a fornire assistenza tecnica e sviluppo di capacità, migliorare la capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese in conto capitale finanziarie attraverso il bilancio nazionale e conseguire un **significativo assorbimento delle risorse del Fondo complementare assegnate fino al 2024**. In attuazione del traguardo è stata pubblicata la [**relazione finale \(giugno 2025\)**](#) che documenta il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale con riferimento all'attuazione del Piano Nazionale Complementare (PNC). Ai fini dell'analisi è stata considerata una dotazione finanziaria di **29,69 miliardi, con un'estensione del periodo di riferimento fino al 2032**. Il valore considerato per definire le risorse effettivamente spendibili al 31 dicembre 2024, riferito alle sole annualità 2021-2024, è di 21,53 miliardi di euro. Il **valore di assorbimento delle risorse PNC al 31 dicembre 2024** risulta pari al **64,97%**, un dato considerato superiore alla media storica di assorbimento della spesa per investimenti nel bilancio dello Stato, pari al 58,54% nel periodo 2011-2020.

Si segnala infine che la Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale complementare con [**relazioni trimestrali**](#). L'ultima Relazione disponibile, tuttavia, contiene dati aggiornati al 31 dicembre 2023.

Articolo 3, commi 2 e 5

*(Miglioramento genetico
delle principali specie di interesse zootecnico)*

L’articolo 3, comma 2, stanzia 1,9 milioni di euro per il 2025 per l’attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico.
Il **comma 5** individua la relativa **copertura finanziaria**.

L’articolo 3, comma 2, stanzia 1,9 milioni di euro per il 2025 per l’attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico, richiamando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Per un approfondimento in materia di aiuto di Stato in agricoltura si rimanda all’apposita [sezione](#) del tema web a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

L’articolo 3, comma 5, quantifica gli **oneri** della disposizione in esame, pari a 1,9 milioni di euro e ne individua relativa la **copertura finanziaria** in base a quanto previsto dall’art. 7 del provvedimento in esame.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa scheda sull’articolo 7 del presente dossier.

• *Normativa di riferimento per il miglioramento genetico degli animali da allevamento*

Il miglioramento genetico degli animali da allevamento è un processo scientifico che mira ad aumentare le prestazioni produttive e riproductive, selezionando riproduttori con caratteristiche desiderabili. Si basa sulla scelta di animali con un migliore patrimonio genetico per perfezionare la loro progenie e, in ultima analisi, ottenere animali più produttivi, efficienti e resistenti, attraverso l’applicazione di tecniche tradizionali e moderne, come la genomica.

Normativa dell’Unione europea

La normativa europea vigente fornisce un quadro armonizzato per il miglioramento genetico: uniforma la gestione dei libri genealogici, la definizione e conduzione dei piani di selezione, i requisiti per prove e indici genetici, assicurando parità di trattamento agli allevatori e favorendo sia il progresso genetico delle razze produttive sia la conservazione della biodiversità animale.

La disciplina del miglioramento genetico degli animali da allevamento è stata profondamente riformata con il [Regolamento \(UE\) 2016/1012](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetto “Regolamento sulla riproduzione degli animali”). Tale Regolamento – in vigore dal 1° novembre 2018 – ha istituito norme

uniche e armonizzate per la riproduzione, gli scambi commerciali intra-UE e l'importazione da Paesi terzi di animali riproduttori di razza pura (bovini, suini, ovini, caprini, equini) e dei suini ibridi riproduttori, nonché del loro materiale germinale.

Tra i punti chiave della normativa dell'Unione europea si segnalano:

- il **riconoscimento degli enti selezionatori** (e ibridatori per la specie suina) e l'**approvazione dei programmi genetici** secondo criteri uniformi. Ogni associazione di allevatori o impresa che soddisfa determinati requisiti può essere riconosciuta come ente selezionatore per una certa razza o specie, e i suoi programmi di selezione devono essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro. È previsto che il riconoscimento dell'ente sia distinto dall'approvazione del programma di miglioramento: l'organizzazione deve presentare almeno un programma genetico da approvare contestualmente al riconoscimento;
- i **registri genealogici e di ibridazione**: sono stabilite regole comuni per la tenuta dei libri genealogici degli animali di razza pura e dei registri zootecnici per i suini ibridi;
- le **prove di performance e valutazioni genetiche**: la normativa dell'Unione europea fissa principi per l'esecuzione delle prove e la stima dei valori genetici che siano uniformi e affidabili.
- l'**Autorità competente**: agli Stati membri è richiesto di designare un'Autorità competente incaricata di riconoscere gli enti selezionatori, approvare e sorvegliare i programmi genetici e assicurare il rispetto della disciplina europea.

Normativa interna

La normativa italiana attuale, in linea con quella europea, definisce un sistema integrato per il miglioramento genetico, in cui: le autorità pubbliche (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero Salute) vigilano e coordinano; gli enti selezionatori qualificati gestiscono i libri genealogici e i piani di selezione per ciascuna razza, mentre organismi tecnici terzi garantiscono la raccolta imparziale dei dati di performance.

La normativa di riferimento si rinviene nel [decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52](#) – recante “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” – che ha riorganizzato la normativa nazionale adeguandola al Regolamento (UE) 2016/1012.

Il d. lgs. n. 52/2018 individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.

In sintesi, la disciplina normativa prevede:

- il **Ministero dell'agricoltura, delle foreste e della sovranità alimentare** quale autorità nazionale competente, come richiesto dal Regolamento (UE) 2016/1012. Al Ministero spetta quindi il **riconoscimento degli enti selezionatori** (e degli enti ibridatori per i suini) che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento comunitario. Contestualmente, il MASAF **approva i programmi genetici** proposti da tali enti, previo parere del Comitato nazionale zootecnico. Il Ministero mantiene il **potere di vigilanza**: verifica periodicamente la **corretta esecuzione dei programmi genetici** approvati e può revocarne l'autorizzazione se necessario. Inoltre, il Ministero approva gli eventuali registri degli ibridi suini riproduttori e i relativi disciplinari tecnici, la cui gestione operativa spetta agli enti selezionatori della specie suina;
- **libri genealogici e registri**: l'iscrizione degli animali in un libro genealogico approvato è elemento fondamentale per attestare l'appartenenza a una razza e per la relativa certificazione genealogica ufficiale. Viene recepita la distinzione terminologica prevista a livello comunitario tra libri genealogici per le razze pure e registri per gli ibridi (suini);
- **raccolta dati e valutazioni genetiche**: le attività di raccolta dei dati in allevamento ai fini del miglioramento genetico possono essere svolte direttamente dagli enti selezionatori oppure da soggetti terzi delegati dagli enti stessi ed è prevista la conservazione dei dati;
- **Comitato Nazionale Zootecnico**: istituito con [D.M. n. 2108 del 26 febbraio 2020](#), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della salute e delle regioni e province autonome. Per l'approvazione dei programmi genetici il MASAF deve acquisire il parere del Comitato che ha, inoltre, compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti. L'attività di raccolta dati negli allevamenti finalizzata alla realizzazione dei programmi genetici per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina e asinina ha lo scopo di mettere a disposizione degli enti selezionatori tutte le informazioni sugli animali necessarie per alimentare i libri genealogici, valutare gli animali ed individuare i riproduttori. La raccolta dati si realizza sistematicamente negli allevamenti e viene attuata secondo le previsioni di uno specifico disciplinare;
- **linee guida per la valutazione e il corretto svolgimento di programmi genetici** ([D.M. 28 luglio 2022](#)). I programmi genetici sono valutati e approvati sulla base delle linee guida, in particolare in relazione allo scopo che il programma intende perseguire. Si ricorda che un programma genetico può perseguire uno o più dei seguenti scopi: miglioramento della razza; conservazione della razza; creazione di una nuova razza; ricostituzione di una razza.

Si ricorda, infine, che per l'**erogazione dei contributi a favore degli enti selezionatori**, è stato adottato il [D.M. 9 agosto 2021](#) che fissa i criteri per lo stanziamento delle risorse per lo **svolgimento dei programmi genetici** e di salvaguardia della biodiversità ad interesse zootecnico, compresa l'attività di tenuta

dei libri genealogici, miglioramento genetico, realizzazione e gestione dei centri genetici.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposita [sezione](#) sul miglioramento genetico degli animali del sito del MASAF.

Alla luce di quanto riportato, si valuti l'opportunità di specificare l'ambito di applicazione della disposizione in esame.

Articolo 3, comma 3
(Modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole)

L'**articolo 3, comma 3**, pone in via permanente le modalità, già stabilite in via transitoria, di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole. La novella⁶ sopprime la limitazione temporale dell'ambito di tali modalità alle somme individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale 2020-2024⁷ – denominato anche Piano strategico 2020-2024 – della Fondazione e inerenti alle annualità dal 2019 al 2024 dello stanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 121, della [L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), e successive modificazioni. In base alle modalità in oggetto, che ora diventano permanenti, le risorse finanziarie statali sono erogate con cadenza trimestrale.

Più in particolare, le modalità in oggetto sono stabilite mediante il richiamo dell'articolo 3, comma 12, del [D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425](#), e successive modificazioni; tale normativa prevede, in via generale e a eccezione delle fattispecie ivi individuate, che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti, pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo (con la possibilità di una rimodulazione diversa dei singoli importi – ferma restando la cadenza trimestrale – in relazione alle effettive e documentate esigenze di fabbisogno); ogni erogazione è effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento⁸.

La norma che trovava invece finora applicazione⁹ per la suddetta Fondazione per le annualità successive all'anno 2024 prevedeva, invece, che le risorse fossero attribuite sulla base dello stato di avanzamento delle attività in oggetto.

Si ricorda che la suddetta Fondazione è un ente di diritto privato operante nell'ambito della ricerca, multidisciplinare e integrata, nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni; la finalità generale della Fondazione è costituita dall'incremento degli

⁶ La novella concerne l'articolo 1, comma 276, lettera *a*), della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), e successive modificazioni.

⁷ Per la parte generale del Piano (non comprensiva degli allegati), si rimanda al seguente [link](#).

⁸ Si ricorda che per la Fondazione in oggetto, ai sensi del citato articolo 1, comma 121, della L. n. 232 del 2016, le risorse sono accreditate su un conto infruttifero della Tesoreria dello Stato intestato alla medesima Fondazione.

⁹ Cfr. il citato articolo 1, comma 121, della L. n. 232 del 2016.

investimenti, pubblici e privati, nei settori della ricerca intesa alla prevenzione e alla salute.

Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Previo consenso di tali membri, sono soggetti partecipanti le persone fisiche e gli enti che contribuiscano per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori ad una quota minima, pari allo 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno (il contributo è versato annualmente).

Articolo 3, comma 4

(Proroga della autorizzazione all'incremento della valorizzazione tariffaria dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione - ISMETT)

Il **comma 4 dell'articolo 3**, al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT - Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione -, di cui [all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024](#), approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla [delibera CIPESS](#) del 29 novembre 2024, **dispone** la proroga fino al 31 dicembre 2030 dell'**autorizzazione alla Regione siciliana** – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025 - **ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria** e delle funzioni del citato ISMETT.

Il **comma 4 dell'articolo 3**, al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT - Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione -, di cui [all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024](#), approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla [delibera CIPESS](#) del 29 novembre 2024¹⁰, **dispone** la proroga fino al 31 dicembre 2030 dell'**autorizzazione alla Regione siciliana** – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025 - **ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria** e delle funzioni del citato ISMETT.

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione di proroga si rende necessaria per garantire la continuità delle prestazioni sanitarie erogate dall'Istituto, in ragione della persistente e peculiare complessità gestionale che ne caratterizza l'attività. Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione vigente, della quale si protrae l'efficacia nel tempo, prescrive, la compensazione dei maggiori costi con gli interventi necessari di razionalizzazione su altre parti della spesa sanitaria regionale, nel rispetto degli obiettivi del Piano di rientro sanitario cui è sottoposta la Regione Siciliana.

In proposito va ricordato che l'articolo 1, comma 236 della legge di bilancio per il 2024 ([L. n. 213/2023¹¹](#)) ha disposto la proroga fino al 31

¹⁰ *Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 - Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali. (Delibera n. 77/2024).*

¹¹ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.*

dicembre 2025 dell'**autorizzazione alla Regione siciliana** – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2024 - **ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria** e delle funzioni dell'ISMETT, Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione, in ragione dell'elevata specializzazione e del rilievo nazionale raggiunto.

L'ISMETT è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per la cura e la ricerca delle insufficienze terminali d'organo.

L'Istituto è nato dalla partnership internazionale fra la Regione Siciliana, attraverso l'[ARNAS Civico](#) di Palermo, e l'[UPMC](#) (University of Pittsburgh Medical Center). Da Giugno 2017, è entrata a far parte dei soci di ISMETT la [Fondazione Ri.MED](#), istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Fondazione ha lo scopo di promuovere, sostenere e condurre progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie.

Più in dettaglio, con la [legge di stabilità per il 2015](#) (Legge n. 190/2014, commi 607 e 608, art. 1) è stata inizialmente prevista la prosecuzione dell'investimento straniero nell'**Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT)** di Palermo, mediante l'**autorizzazione a favore della Regione Siciliana** – regione sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario - ad **aumentare le tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica** erogate dal medesimo Istituto, nonché ad **incrementare il valore complessivo delle funzioni assistenziali** dello stesso. La Regione Siciliana si è quindi impegnata ad approvare un **programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento** dell'ISMETT.

L'autorizzazione- inizialmente valida fino al 31 dicembre 2017 -, è stata successivamente rinnovata:

- una prima volta, **fino al 31 dicembre 2018**, dall'articolo 1, comma 410 della [legge n. 205/2017](#) (legge di bilancio 2018);
- una seconda volta **fino al 31 dicembre 2021** dal comma 519, articolo 1, della [legge n. 145/2018](#) (legge di bilancio 2019);
- una terza volta, **fino al 31 dicembre 2024**, dall'articolo 4, comma 7-ter, dal [D.L. n. 183/2020](#) (L. n. 21/2021 *di proroga termini legislativi ed ulteriori disposizioni in materia digitale*);
- da ultimo, come sopra già ricordato, fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 236, della legge di bilancio per il 2024.

Articolo 4, comma 1

(Risorse attribuite al Commissario straordinario per gli interventi necessari per i Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

Il **comma 1 dell'articolo 4** incrementa di 44,41 milioni di euro la quota di risorse destinate, per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

Lo stesso comma precisa che le competizioni sportive in questione sono sia quelle olimpiche sia quelle paralimpiche.

È inoltre previsto l'ulteriore stanziamento di una somma pari a un massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.

Il comma in esame modifica l'art. 5, comma 3, del D.L. 96/2025, al fine di:

- prevedere un **incremento di 44,41 milioni di euro della quota di risorse** destinate al Commissario straordinario in questione **per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive**, nonché precisare che le competizioni sportive in questione sono **sia quelle olimpiche sia quelle paralimpiche**;

- prevedere l'ulteriore stanziamento di una somma pari a un massimo di **15,2 milioni di euro** per gli **interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali** allo svolgimento delle suddette competizioni.

Alla **copertura degli oneri** recati dal comma in esame (quantificati in 59,61 milioni di euro per l'anno 2025) si provvede, in base a quanto disposto dal successivo comma 8, **ai sensi dell'art. 7** del presente decreto-legge.

• *Le risorse per il Commissario per i Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» previste dall'art. 5 del D.L. 96/2025*

Il Commissario

L'articolo 5 del D.L. 96/2025 ha previsto la nomina, con apposito D.P.C.M., di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1).

Alla nomina del Commissario si è provveduto con il [D.P.C.M. 5 settembre 2025](#).

Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2).

Nel disciplinare la figura commissariale in questione, l'articolo 5 regolamenta, in particolare, i poteri, la durata e il compenso del Commissario (commi 3, secondo periodo, e 4) e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo (comma 8). Degna di nota anche la disposizione recata dal quinto periodo del comma 5, che impone al Commissario di inviare all'Autorità politica delegata in materia di sport, con cadenza trimestrale, “una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati”.

Le risorse destinate al Commissario

Il primo periodo del comma 3 dispone che, per l'anno 2025, al Commissario straordinario è trasferita una somma pari a un massimo di 148,88 milioni di euro per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonché una somma pari a un massimo di 79,36 milioni di euro (importo che viene incrementato di 44,41 milioni dal comma in esame) per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive (olimpiche e paralimpiche, per quanto precisato dal comma in esame).

Complessivamente, quindi, al Commissario sono trasferite (dal comma 3), per l'anno 2025, risorse finanziarie per un importo massimo di 228,24 milioni di euro (che, in base al comma in esame, sono incrementate di 44,41 milioni e di un ulteriore importo massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi anche temporanei per il completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni, raggiungendo quindi l'importo di 287,85 milioni).

Il comma 5, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, ha autorizzato la spesa massima di euro 228,24 milioni di euro per l'anno 2025 (tale autorizzazione di spesa non viene modificata dal comma in esame poiché alla copertura degli oneri aggiuntivi si provvede ai sensi dell'art. 7 del presente decreto-legge).

Il terzo periodo del comma 5 prevede inoltre che il Commissario straordinario può essere destinatario delle seguenti eventuali ulteriori risorse:

- quelle derivanti dal riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 261 della legge 207/2024, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

Tale comma, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Lo stesso comma dispone che al relativo riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte. Tale decreto non è ancora stato emanato.

- gli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali.

Le risorse previste dal comma 3 sono inoltre incrementate, dal comma 6, di 100 milioni di euro per il 2025, ai sensi del comma 632 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), a valere sulle somme accertate di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 96/2025.

Si tratta delle entrate fiscali derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF riferite alle attività sportive che, nella misura del 32% del loro ammontare, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, sono poste a copertura del funzionamento del movimento sportivo italiano (finanziamento del CONI, di Sport e salute Spa, di NADO Italia, del Comitato italiano paralimpico), ai sensi dei commi 630-632 della L. 145/2018.

Articolo 4, comma 2

(Campionato europeo di calcio “UEFA 2032” e impiantistica sportiva (norme su Istituto per il credito sportivo))

L’articolo 4, comma 2, modifica la copertura finanziaria della disposizione che prevede la dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport (articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96), con riferimento all’annualità 2025.

L’articolo 9-ter, commi 5-15, **del decreto-legge n. 96 del 2025** ha istituito presso l’Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., in gestione separata, il **Fondo Italiano per lo Sport**, al fine di sostenere la promozione, l’aggiudicazione e l’organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell’impiantistica sportiva, anche nell’ambito delle operazioni economiche di partenariato pubblico-privato.

Il Fondo è gestito mediante conto corrente bancario o postale ed è gestito da diverse **sezioni** con specifica destinazione: Sezione garanzie; Sezione finanziamenti; Sezione rafforzamento patrimoniale; Sezione contributi. Il comma 6 disciplina la **dotazione iniziale del Fondo Italiano per lo Sport**, nei termini che seguono: la dotazione iniziale della Sezione garanzie è pari a 193.041.490 euro per l’anno 2025; la dotazione iniziale della “Sezione contributi” è pari a 331.190.765 euro per l’anno 2025, 95.125.000 euro per l’anno 2026 e 40.000.000 euro per l’anno 2027.

Il comma 13 della citata disposizione prevede che il Fondo Italiano per lo Sport succede, in via automatica, nei rapporti attivi e passivi del Fondo contributi interessi Sport e del Fondo di garanzia Sport. La disposizione, inoltre, abroga le norme istitutive dei fondi citati, ossia l’articolo 90, commi 12, 13, 14 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, a decorrere dall’entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 10 e 12.

Il **comma 14 della stessa disposizione**, nella **versione antecedente alle modifiche apportate dal comma in esame**, contiene le coperture finanziarie della dotazione iniziale del Fondo Italiano per lo Sport, stabilita dal comma 6. In particolare:

- a) quanto a **193.041 milioni di euro per il 2025** si provvedeva mediante **versamento nel bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse libere** con l’abrogazione del Fondo di Garanzia Sport (abrogazione del comma 12 dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002);

- b) quanto a **308.628 milioni di euro per l'anno 2025** si provvedeva mediante **versamento dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse liberate** in seguito all'abrogazione del Fondo contributi interessi Sport (abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957)
- c) quanto a **22.563 milioni per l'anno 2025, 95.125 milioni per il 2026 e 40 milioni per il 2027** si provvedeva mediante **utilizzo delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze** in seguito all'approvazione dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (ossia le somme afferenti al rifinanziamento del menzionato Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui erogati per il finanziamento dell'impiantistica sportiva, incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025 di 100 milioni per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027).

La **norma in esame** modifica il comma 14 prevedendo che:

- a) quanto a **193.041.490 euro per l'anno 2025** si provvede **a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa**, rivenienti dall'abrogazione del Fondo di Garanzia Sport (abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002);
- b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025 si provvede **a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo culturale Spa** rivenienti dall'abrogazione del Fondo contributi interessi Sport (abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957);
- c) quanto a **22.562.500 euro per l'anno 2025** si provvede **a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il eredito sportivo e culturale Spa** e quanto a **95.125.000 euro per l'anno 2026** e a **40 milioni di euro per l'anno 2027**, mediante corrispondente utilizzo, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (somme afferenti al rifinanziamento del menzionato Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui erogati per il finanziamento dell'impiantistica sportiva, incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025 di 100 milioni per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027).

Al riguardo la **relazione tecnica** afferma che la ragione della modifica deriva dalla **sopravvenuta disponibilità delle relative somme presso il bilancio autonomo dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A..**

Articolo 4, comma 3
*(Destinazione delle risorse del
 Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)*

L'articolo 4, comma 3, inserisce, tra le finalità da perseguire con le risorse del **Fondo per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026**, quella di garantire lo svolgimento dei **controlli antidoping** in relazione alle competizioni che svolgeranno nell'ambito di tale evento.

La disposizione in commento reca una novella all'articolo 1, comma 261 della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di bilancio 2025) che, si ricorda, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un **fondo** con una dotazione di **0,5 milioni di euro per l'anno 2025** e di **50 milioni di euro per l'anno 2026**, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo **svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026**, nonché all'accoglienza delle **delegazioni ufficiali** straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Ora, la **disposizione in esame**, inserisce tra le finalità da perseguire con le risorse stanziate nel predetto fondo anche quella di garantire lo **svolgimento dei controlli antidoping** per i XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Il predetto fondo è appostato, con la dotazione previsionale di competenza citata, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al **capitolo 2019**, corrispondente al **capitolo 978** del [bilancio autonomo](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri, di competenza del [Dipartimento per lo sport](#).

La **relazione tecnica** illustra che la norma **non determina nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica limitandosi ad ampliare le finalità connesse all'erogazione delle risorse del fondo già istituito, senza pregiudicarne le finalità iniziali.

Articolo 4, comma 4

(Finanziamento di Sport e salute Spa per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù)

L'articolo 4, comma 4, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse destinate alla società Sport e salute Spa per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù.

La disposizione in oggetto incrementa di **10 milioni di euro per l'anno 2025** le risorse destinate alla società **Sport e salute Spa** ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), per la promozione della **pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù**.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, dispone che ad essa si disponga ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

La **relazione illustrativa** specifica che le risorse aggiuntive sono stanziate, in particolare, al fine di sostenere le attività operative e contrattuali già avviate nell'ambito del Piano Scuola - Sport e Salute, strettamente connesso alla realizzazione dei **Nuovi giochi della gioventù** (NGdG) e dei progetti "**Scuola attiva Kids**", "**Scuola attiva Junior**" e "**Scuola attiva Infanzia**".

La **società Sport e salute Spa** produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Si ricorda che il [decreto-legge n. 138 del 2002](#) (articolo 8), come modificato dal [decreto-legge n. 4 del 2006](#) (articolo 34-bis), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - per l'espletamento dei suoi compiti, si avvalesse della "**CONI Servizi Spa**", previa stipula di un contratto di servizio annuale.

Successivamente, la [legge di bilancio 2019](#) (legge n. 145 del 2018: articolo 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumesse la denominazione di "**Sport e salute Spa**" e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti dovesse intendersi riferito alla Sport e salute S.p.a.

Il [decreto legge n. 5 del 2021](#) (articolo 1, commi 1-5, come modificato dal [decreto-legge n. 80 del 2021](#), articolo 17-terdecies), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute s.p.a., previa stipula del contratto di servizio annuale.

Inoltre, la [legge di bilancio 2022](#) (legge n. 234 del 2021, articolo 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e salute S.p.a., fermo restando l'assenso del personale interessato. Ha inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

Da ultimo, l'articolo 22, commi 2-4 del [decreto-legge n. 44 del 2023](#) ha introdotto alcune **modifiche alla governance e alle funzioni** di Sport e salute S.p.a.. Innanzitutto, viene modificata la disciplina del consiglio di amministrazione, sotto tre profili: si portano da 3 a 5 i componenti del consiglio (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti del consiglio siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda le **funzioni**, tale disposizione ha autorizzato la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

Ad oggi, Sport e salute Spa assolve una **pluralità di funzioni**, fra cui le principali (cfr. articolo 4 dello [statuto](#)) sono:

a) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;

b) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

c) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti che costituiscono il movimento sportivo nazionale, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

Quanto al **finanziamento** della società **Sport e Salute Spa**, essa è disciplinata, relativamente agli **esercizi finanziari dal 2019 al 2025**, dal citato **comma 630** della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), che fissa il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa nella **misura annua del 32 per cento delle entrate** effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore

complessivamente a **410 milioni di euro annui**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.

Tali risorse sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; **per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa**; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri connessi alla riforma dei concorsi pronostici sportivi disciplinata dai commi successivi. Al **finanziamento delle federazioni sportive nazionali**, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in **misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa**.

Il successivo **comma 632** prevede che **le entrate fiscali sopra citate** siano annualmente **accertate** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che **qualora** le entrate di cui al primo periodo siano **superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza sia attribuita**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del **Dipartimento per lo sport**, al **CONI**, al **Comitato italiano paralimpico** nonché alla società **Sport e salute Spa**, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Per il **2025** le entrate eccedenti l'importo di 410 milioni di euro è stata in realtà **accertata con norma legislativa** - l'articolo 8, comma 1, del [decreto-legge n. 96 del 2025](#) - in **181.506.669 euro**. Il medesimo decreto ha stornato una parte considerevole di tali risorse aggiuntive nei termini seguenti: 100 milioni di euro al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi logistici e di allestimento infrastrutturale; 25 milioni di euro al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di pianificazione e organizzazione dei citati Giochi; 1 milione di euro in favore del Fondo sport per studenti universitari, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi.

Per quanto riguarda i **Nuovi giochi della gioventù**, essi sono stati istituiti, in forma sperimentale, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dalla [legge n. 41 del 2025](#), per la verità innestandosi su una precedente sperimentazione svoltasi già nell'anno scolastico 2023/2024 sulla base di un [Protocollo d'intesa](#) tra Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, il Ministro per le disabilità.

Si tratta di una **manifestazione annuale** aperta a tutte le discipline sportive riservata agli **studenti**, regolarmente iscritti e frequentanti, **delle scuole statali e**

paritarie, primarie e secondarie, promossa e organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società **Sport e salute Spa**, sentiti le regioni e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

I Giochi si articolano in **due sezioni**. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla **Commissione organizzatrice nazionale**, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società **Sport e salute Spa**, del CONI e del CIP.

Alla società **Sport e salute Spa** è attribuito espressamente, tra l'altro, il compito di istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, **appositi annuari**, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

Si segnala che per l'attuazione della sperimentazione biennale, la legge istitutiva dei Giochi, all'articolo 6, aveva già stanziato **1 milione di euro per l'anno 2025** e **di 10,03 milioni di euro per l'anno 2026**.

Articolo 4, commi 5 e 8 (*Opera “Arena Pala Italia S. Giulia”*)

Il comma 5 dell'articolo 4 prevede un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per la stipula di convenzioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell'"Arena Palatalia Santa Giulia", utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il **comma 8** rinvia all'articolo 7 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri previsti.

Il comma 5 autorizza un **contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025**, per assicurare la stipula da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di **convenzioni funzionali alla messa a disposizione** per **eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale** e per un **arco di tempo pluriennale**, dell'"[Arena Palatalia Santa Giulia](#)", utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

La norma in esame precisa che il suddetto contributo è in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-bis del D.L. 96/2025.

Il **comma 8** dispone che ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame alla cui scheda si rinvia.

I commi da 4-bis a 4-quater dell'articolo 1 del citato **D.L. 96/2025** prevedono che, per garantire la piena funzionalità dell'impianto “Arena Pala Italia S. Giulia” in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, il Comune di Milano, d'intesa con la Regione Lombardia, riconosca al soggetto attuatore contributi economici per coprire i costi legati al servizio pubblico, inclusi quelli per accelerare i lavori e soddisfare esigenze tecnico-funzionali legate all'evento. A tal fine, il **comma 4-bis**, testé richiamato dalla norma in esame, ha previsto un contributo statale di **21 milioni di euro per il 2025**. L'erogazione delle risorse è vincolata a garanzie sull'adempimento degli obblighi e al rispetto delle tempistiche di consegna dell'opera. In caso di inadempimento, le garanzie sono incamerate e le somme restituite. I fondi sono rendicontati e validati da Comune e Regione, con trasmissione al MEF. Il finanziamento è coperto mediante riduzione del fondo speciale del bilancio statale.

Articolo 4, commi 6 e 7

(Incremento della tassa di soggiorno per i comuni interessati dalle Olimpiadi invernali «Milano-Cortina 2026»)

L'articolo 4, commi 6 e 7, dispone un incremento temporaneo, per l'anno 2026 dell'imposta di soggiorno per i comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi Olimpici di Cortina 2026.

Il **comma 6** dispone che nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i **comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara**, possono **incrementare**, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, **l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte** di soggiorno.

Si ricorda che l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevede la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno **solo per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte**, attraverso una deliberazione del consiglio.

Si valuti l'opportunità di precisare espressamente che i soli comuni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possono prevedere l'incremento della tassa di soggiorno.

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno e del contributo incassato nell'anno 2026:

a) per **il 50 per cento** è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (ossia a interventi **in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; a interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; ai servizi pubblici locali; ai costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**);

b) per **il 50 per cento** è **acquisito al bilancio dello Stato**, per essere **destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»**.

Per **approfondimenti in merito all'imposta di soggiorno** si veda il paragrafo “gli altri tributi comunali” [del tema concernente la fiscalità degli enti territoriali.](#)

Il **comma 7** dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito derivante dalle disposizioni del comma 6.

Articolo 5, commi 1 e 4
***(Contributo al Ministero della salute in relazione
a sentenze di condanna e a transazioni)***

L’articolo 5, comma 1, prevede l’attribuzione di un contributo al Ministero della salute, non superiore a 110 milioni di euro, per l’anno 2025, per il pagamento di obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna e a transazioni. Il successivo **comma 4** rinvia per la copertura finanziaria del contributo in esame alle disposizioni di cui all’**articolo 7** del presente decreto.

Le **relazioni illustrativa e tecnica** del disegno di legge di conversione del presente decreto non recano specificazioni sulle sentenze e transazioni richiamate dal **comma 1**. Si ricorda che un certo contenzioso tra Servizi sanitari regionali e soggetti assistiti riguarda il riconoscimento della gratuità di alcune prestazioni, inerenti all’ambito socio-assistenziale o connesse alle prestazioni socio-assistenziali.

Articolo 5, comma 2

(Contributo a comuni capoluogo di città metropolitana destinatari di sentenze di condanna CEDU)

L'articolo 5, comma 2, assegna un **contributo massimo di 40 milioni di euro** ai **comuni** capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione, e che sono **destinatari di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)** per **inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari**.

In tal senso, la disposizione in esame richiama sia la **nozione di dissesto** (e le **relative procedure**) sia la **partecipazione italiana** all'ordinamento della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (**CEDU**).

Nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 244 del TUEL (decreto legislativo n. [267 del 2000](#)), si intende per **dissesto** la situazione in cui l'ente locale **non sia più in grado** di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili, ovvero non sia in grado di **assolvere a debiti liquidi ed esigibili**.

La procedura di dissesto inizia con deliberazione del consiglio comunale (o provinciale) ed è trasmessa al Ministero dell'interno e alla procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio. Successivamente, si procede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL), che si occupa della gestione del debito dell'ente, il quale porta avanti un **piano di risanamento**, che ha durata di **5 anni**.

Le risorse necessarie per il risanamento sono fornite – in definitiva – dallo Stato attraverso mutui il cui importo è anticipato dalla Cassa Depositi e Prestiti (cfr. articolo 255 del TUEL).

Per ulteriori approfondimenti sul dissesto e la procedura di riequilibrio degli enti locali, si rimanda all'apposito [tema](#) pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei Deputati.

Inoltre, occorre ricordare che l'Italia aderisce alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e che, in base a tale convenzione, chiunque ritenga di essere stato **leso** da un **atto** o da un **comportamento** di uno Stato sottoscrittore può adire la Corte di Strasburgo per sentire accertata la violazione del suo diritto.

Ove la Corte accolga il ricorso e accerti la violazione, può **condannare lo Stato convenuto** a un'equa riparazione in denaro ([articolo 41 CEDU](#)).

A tale riguardo, inoltre, l'articolo 43, comma 10, della legge n. [234 del 2012](#), prevede che – in caso di accertamento di violazione dei diritti dei ricorrenti e di conseguente **condanna** a carico dello Stato italiano di un'equa riparazione in danaro – lo **Stato stesso può rivalersi** su regioni, enti territoriali e altri soggetti pubblici ed equiparati, il cui comportamento abbia dato luogo alla **violazione accertata**.

Si ricorda che presso la Camera dei deputati è attivo l'[Osservatorio](#) sulle sentenze della Corte EDU.

In questo contesto, la disposizione in esame prevede un **contributo di 40 milioni di euro per il 2025**, in favore dei comuni che:

- siano **capoluogo di città metropolitana**;
- abbiano **terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale** decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione;
- siano destinatari di **sentenze di condanna** della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per **inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari**.

Il contributo è attribuito dal Ministero dell'interno, **previa istanza del comune** interessato **nei limiti dell'importo dei debiti riconosciuti dalla sentenza** di condanna da parte della CEDU.

Né il testo della disposizione, né la relazione illustrativa o quella tecnica recano indicazioni su quali siano i comuni capoluogo di città metropolitana ai quali si potrebbe applicare la norma in esame, per i casi di sentenze di condanna della Corte EDU nei confronti dell'Italia.

Circa i requisiti previsti dalla disposizione in esame, si segnala che numerose volte la Corte EDU ha condannato l'Italia¹² per violazione dell'articolo 6, comma 1 (Diritto di accesso al giudice e a un equo processo) della CEDU, in ragione della mancata esecuzione di pregressi provvedimenti giudiziari favorevoli ai ricorrenti (vale a dire proprio la mancata ottemperanza a ordini giudiziari di pagamento in loro favore, da parte di enti poi dichiarati dissetati), la quale si risolve nell'inefficacia della tutela giurisdizionale. Gli importi riconosciuti, ai sensi del predetto art. 41 CEDU, sono variabili e generalmente contenuti entro 13 mila euro a ricorrente.

Sulla base di quanto esposto in relazione alle procedure di condanna da parte della Corte EDU e, in particolare, della circostanza per cui è lo Stato il destinatario della condanna medesima e non i comuni, si potrebbe valutare un approfondimento della formulazione della disposizione in esame.

¹² Si vedano la sentenza **Banca Sistema c. Italia** del 16 gennaio 2025, nonché le sentenze di **analogo contenuto** BFF Bank c. Italia e Bonanni c. Italia di pari data, nonché ancora le sentenze Vitiello c. Italia e Costruzioni De.Ma.L. c. Italia del 23 gennaio 2025; una nuova Banca Sistema c. Italia del 6 marzo 2025 e altre intervenute in corso d'anno. Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale della Corte EDU ormai consolidato: v., per esempio, la sentenza La Spada c. Italia del 26 ottobre 2023.

Articolo 5, comma 3

*(Anticipazione a comuni
aderenti al Consorzio ASA)*

L'articolo 5, comma 3, dispone la concessione di un'**anticipazione** ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA nel limite massimo d 3 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma specifica inoltre la restituzione, il tasso di interesse e il caso di mancata restituzione dell'anticipazione medesima.

Nel dettaglio, il **comma 3** dispone che ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA sia concessa un'**anticipazione**, nel limite massimo complessivo di **3 milioni di euro, per l'anno 2025**, a valere sul **Fondo di rotazione** di cui all'articolo 243-ter del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio.

Il menzionato articolo 243-ter del TUEL stabilisce che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (comma 1). Ai sensi del comma 2, i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1, sono stati stabiliti dal [D.M. 11 gennaio 2013](#).

L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei limiti dell'importo dei debiti pro-quota dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli Comuni.

La **restituzione** dell'anticipazione deve avvenire con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 10 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno.

Il **tasso di interesse** da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da

emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di **mancata restituzione** delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica il [decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2013, n. 33, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del TUEL.

La relazione tecnica chiarisce che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in termini di Saldo Netto da Finanziare (SNF), in quanto utilizza risorse già disponibili nel richiamato fondo di rotazione che presenta la disponibilità di euro 1.043.607.856,47 alla data del 17 ottobre 2025. L'anticipazione è soggetta a restituzione con interessi, garantendo la sostenibilità dell'operazione nel medio-lungo periodo.

Il fondo di rotazione può essere impiegato dagli enti solo con finalità di cassa (pagamento residui passivi) e l'anticipazione a valere del fondo di rotazione deve essere sterilizzata nei bilanci degli enti mediante l'istituzione del Fondo anticipazione di liquidità (al fine di garantirne la Costituzionalità con riferimento all'articolo 119, comma sesto). Pertanto, la norma non amplia la capacità di spesa degli enti e non determina effetti in termini di indebitamento netto.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa)

L'articolo 6 detta disposizioni relative alla **riorganizzazione** dell'Associazione italiana della Croce Rossa, assegnando all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI) la **somma di 21.522.800 euro**, utile a garantire la conclusione della liquidazione di tale Ente (**comma 1**). Prevede, inoltre, il **trasferimento dei residui attivi e passivi** non ancora riscossi o pagati **ai nuovi Comitati locali e provinciali della Croce Rossa** che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato dal 1° gennaio 2014 (**comma 2**). Infine, dispone l'**estinzione a titolo definitivo** dei crediti accertati dalla procedura liquidatoria **a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa** (**comma 3**).

L'articolo 6, composto da tre commi, detta norme relative alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa e alle operazioni di **liquidazione dell'ESACRI** (Ente strumentale alla Croce Rossa italiana; v. *box infra*).

In particolare, il **comma 1 aggiunge il comma 5-bis all'articolo 8 del D.Lgs. n. 178 del 2012**¹³ (Decreto di riordino della Croce Rossa italiana).

Il nuovo comma prevede l'assegnazione della **somma di 21.522.800 euro** - a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della salute - **all'ESACRI** in liquidazione coatta amministrativa, il quale provvede ai **trasferimenti**, in proporzione ai fondi ricevuti, **ai Comitati Provinciali e Locali** o loro aventi causa e **all'Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana**, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data di entrata in vigore della norma in commento. Di conseguenza, stabilisce che i **crediti** già ammessi allo stato passivo **a favore dell'Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana**, pari a 2.807.220,34 euro, e i **crediti a favore dei Comitati Provinciali e Locali** o loro aventi causa, pari a 18.715.579,66 euro, **sono estinti** dalla massa passiva **per un importo pari alla suddetta somma di 21.522.800 euro**, fatto salvo l'eventuale conguaglio che deve essere restituito al Ministero della salute, in sede di rendicontazione, in conseguenza del contenzioso in essere relativo ad alcuni cronologici. Infine, dispone la **cancellazione d'ufficio dallo stato passivo**, a cura del Commissario

¹³ *Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.*

Liquidatore, dei cronologici afferenti all'Associazione della Croce Rossa italiana e ai Comitati Provinciali e Locali o aveni causa che, alla data di entrata in vigore della norma in esame, sono presenti nel medesimo stato passivo, passati in giudicato e liquidati.

Si rileva che l'utilizzo della denominazione “*Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana*” non ricorre nel D.Lgs. n. 178 del 2012 di riordino della Croce Rossa, nel quale si fa riferimento all’“*Associazione della Croce Rossa italiana*”, che individua la persona giuridica di diritto privato che dal 1° gennaio 2016 è l'unica società nazionale di Croce rossa, e all’“*Associazione italiana della Croce rossa*” (CRI), che si riferisce all'ente pubblico non economico che dal 1° gennaio 2016 ha assunto il nome di “*Ente strumentale alla Croce Rossa italiana*” (ESACRI), posto in liquidazione dal 1° gennaio 2018 (v. *box infra*).

*Si valuti l'opportunità, pertanto, di utilizzare la denominazione di “*Associazione della Croce Rossa italiana*” in luogo di “*Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana*”.*

Come evidenziato dalla relazione tecnica, la disposizione è volta ad assicurare l'effettiva conclusione delle della liquidazione dell'ESACRI e, allo stesso tempo, permettere alle Associazioni subentrante all'Associazione italiana della Croce Rossa (v. *box infra*) di recuperare fondi a loro già attribuiti, utili al rafforzamento dei servizi al territorio. Tale operazione, funzionale all'accelerazione della chiusura dell'operazione di liquidazione e all'esecuzione dei correlati pagamenti dei debiti antecedenti al 1° gennaio 2018, non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone che, in base a quanto previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 178 del 2012 i **residui attivi e passivi** non ancora riscossi o pagati, aveni causa giuridica negli anni 2012 e 2013 e **afferenti alle gestioni stralcio** previste dall'articolo 5, comma 4, del [decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014](#), sono di **competenza dei Comitati Provinciali e Locali** o aveni causa che dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la **personalità giuridica di diritto privato**.

Si ricorda che l'articolo 1-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 178 del 2012 ha disposto che i **comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013**, ad eccezione dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, **assumono**, alla data del **1° gennaio 2014**, la **personalità giuridica di diritto privato**, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non

diversamente disposto dal citato D.Lgs. n. 178 del 2012, il codice del Terzo settore¹⁴.

Il successivo comma 2 stabilisce che **taли comitati**, costituiti in associazioni di diritto privato, **subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del citato articolo 1-bis del D.Lgs. n. 178 del 2012**¹⁵, compresi i rapporti riguardanti le convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il comma 2 dell'articolo in commento è volto a dare completa attuazione a quest'ultima disposizione.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 5 del citato decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014¹⁶ disciplina la gestione finanziaria relativa all'assunzione, a partire dal 1° gennaio 2014, da parte dei comitati provinciali e locali della Croce Rossa, della personalità giuridica di diritto privato. In particolare, il comma 4 prevede che la CRI (Associazione italiana della Croce Rossa) “provvede alla definitiva quantificazione della dotazione di cassa di competenza dei singoli Comitati locali e provinciali e alla conseguente regolarizzazione della partita contabile alla chiusura della gestione a stralcio”.

Il **comma 3**, infine, stabilisce **l'estinzione a titolo definitivo**, con la cancellazione delle relative partite contabili, mediante le modalità già previste dall'articolo 16, comma 2-bis, del [D.L. n. 148 del 2017](#)¹⁷ (cfr. *infra*), **dei crediti accertati dalla procedura liquidatoria, a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa**, presenti nella massa attiva alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

In proposito, si rileva che l'articolo 16, comma 1, lett. *b*), num. 1-bis), del citato D.L. n. 148/2017, ha inserito il comma 2-bis nell'articolo 4 del D.Lgs. n. 178 del 2012. Come si evince dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, il riferimento presente nel testo del decreto-legge riguarda il contenuto del citato comma 2-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 178 del 2012 (v. *infra*) e non il comma 2-bis dell'articolo 16 del D.L. n. 148 del 2017, non esistente (tale ultimo articolo risulta composto esclusivamente dai commi 1, 1-bis e 1-ter).

Si valuti, pertanto, l'opportunità di modificare il suddetto riferimento normativo operando un richiamo al comma 2-bis dell'articolo 4 del D.Lgs

¹⁴ [D.Lgs. n. 117 del 2017](#) (*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b*), *della legge 6 giugno 2016, n. 106*).

¹⁵ L'articolo 1-bis del D.Lgs. n. 178 del 2012 è stato inserito dall'articolo 4, comma 10-ter, del [D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#) (*Disposizioni urgenti per il perseguitamento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*; conv. con mod. dalla L. n. 125 del 2013).

¹⁶ *Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa* (G.U. n.135 del 13 giugno 2014).

¹⁷ *Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili* (conv. con mod. dalla L. n. 172 del 2017).

n. 178/2012 invece che al comma 2-bis dell'articolo 16 del D.L. n. 148/2017

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione ha lo scopo di evitare che i Comitati locali e provinciali, oggetto di azioni esecutive da parte di ESACRI, entrino in procedure di insolvenza, con la conseguenza di una carenza di servizi al territorio. Inoltre, sottolinea che la disposizione stabilisce l'estinzione a titolo definitivo dei crediti come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 178 del 2012, in base al quale “i residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili”.

• ***Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI)***

L'Associazione della Croce Rossa italiana (di seguito Associazione) è disciplinata dal [D. Lgs. n. 178 del 2012](#) (Decreto di riordino), che ne ha previsto la costituzione, qualificandola come persona giuridica di diritto privato di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 1 del Decreto di riordino ha trasferito alla costituenda Associazione le funzioni precedentemente esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), la quale ha assunto la nuova denominazione di “Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana” (ESACRI), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo. Ai sensi dell'art. 8 del citato D. Lgs. n. 178 del 2012, l'ESACRI è stato posto in liquidazione a far data dal 1° gennaio 2018. L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa, opera con contingente di personale dipendente pubblico, i cui oneri sono a carico del Fondo sanitario nazionale, e ha il compito di concorrere temporaneamente allo sviluppo della nuova Associazione della Croce Rossa italiana. L'art 8, co. 2, del Decreto di riordino, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 16 del [D.L. n. 148 del 2017](#)¹⁸ (conv. con mod. dalla [Legge n. 172 del 2017](#)) ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo V del Regio decreto n. 267 del 1942, (Legge Fallimentare)”. Gli organi deputati alla liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere c) e b) del Decreto di riordino sono individuati nell'Amministratore dell'ente, con compiti di rappresentanza legale e di gestione e nel Collegio dei revisori dei conti nominato, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con [Decreto del 28 dicembre 2017](#), il Ministro della Salute, al fine di

¹⁸ *Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.*

garantire il compimento delle funzioni riconducibili alla fase liquidatoria dell'ESACRI, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 2, del Decreto di riordino, ha nominato l'Amministratore dell'Ente “Commissario liquidatore”, e disposto, tra l'altro, che il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente svolga le funzioni di Comitato di Sorveglianza. Con il [D.L. n. 198 del 2022](#)¹⁹ (conv. con mod. dalla [Legge n. 14 del 2023](#)) è stato disposto che i suddetti organi restino in carica fino alla fine della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Successivamente, con il [decreto del Ministro della Salute del 7 aprile 2023](#) sono stati nominati il Commissario liquidatore e il Sub-Commissario liquidatore²⁰ e con [decreto del Ministro della Salute del 19 giugno 2023](#) il Comitato di Sorveglianza dell'Ente in liquidazione coatta amministrativa. L'articolo 4, comma 1, del [D.L. n. 202 del 2024](#)²¹ (conv con mod. dalla [Legge n. 15 del 2025](#)), ha stabilito che gli organi *supra* citati restano in carica fino al completamento delle operazioni di liquidazione, eliminando la data limite del 31 dicembre 2024. L'articolo 12, comma 4, del [D.L. n. 25 del 2025](#)²² (conv. con mod. dalla [Legge n. 69 del 2025](#)) ha disciplinato la determinazione della dotazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'ESACRI. Con il [decreto del Ministro della salute 12 maggio 2025](#) è stato nominato il comitato di sorveglianza dell'Ente. Infine, con il [decreto del Ministro della salute 8 ottobre 2025](#) sono state assegnate le risorse finanziarie agli enti interessati del finanziamento della Croce rossa italiana per l'anno 2025.

Per approfondimenti si rinvia alla [Delibera n. 126/2024](#) della Corte dei conti *sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di volontariato, per l'esercizio 2022*.

¹⁹ *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*

²⁰ Con il [decreto del Ministro della Salute del 16 gennaio 2025](#) il Commissario liquidatore e il Sub-Commissario liquidatore, nominati con il decreto del Ministro della Salute del 7 aprile 2023, sono stati confermati nel loro ruolo fino alla fine della liquidazione.

²¹ *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.*

²² *Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.*

Articolo 7

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in esame.

In particolare, il **comma 1** reca la copertura finanziaria degli **oneri** derivanti dagli articoli 1 e 2, dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, commi 1, 4 e 5 e dall'articolo 5, commi 1 e 2, quantificati pari a **2.172.634.830** euro **per l'anno 2025** e **2.026.830** euro **annui** a decorrere **dall'anno 2026**.

Gli oneri sono riferiti alle seguenti disposizioni:

- **articolo 1:** che rifinanza le autorizzazioni di spesa a favore di RFI e a favore dell'*Economic Resilience Action (ERA) Program* della *International Finance Corporation (IFC)*;
- **articolo 2:** che reca il rifinanziamento del Fondo di Garanzia per la prima casa, del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nonché delle risorse per borse di studio agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi;
- **articolo 3, comma 2:** che rifinanza l'autorizzazione di spesa per l'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico;
- **articolo 4, commi 1, 4 e 5:** che recano vari finanziamenti volti a garantire lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”;
- **articolo 5, comma 1:** che assegna un contributo al Ministero della salute per il pagamento delle obbligazioni conseguenti sentenze di condanna;
- **articolo 5, comma 2:** che reca un contributo in favore degli enti locali in riequilibrio finanziario destinatari di sentenze di condanna CEDU per inadempimento di obbligazioni pecuniarie.

Ai predetti oneri, pari a 2.172.634.830 euro per l'anno 2025 e 2.026.830 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

- a) quanto a **210 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso**.

Si tratta del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e rifinanziato, da ultimo, di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 dall'art. 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024). Si rammenta che il Fondo è stato ridotto di 245,5 milioni per il 2025 dall'art. 1, co.3, del D.L. n. 55 del 2025, a copertura degli oneri derivanti dalla riduzione degli accounti IRPEF nel 2025.

- b) quanto a **210 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione del **fondo per la compensazione** degli **effetti finanziari** non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, con dotazione di **sola cassa**, utilizzato al fine di compensare gli effetti finanziari dell'attualizzazione dei contributi pluriennali sui conti pubblici, in termini fabbisogno e **indebitamento netto**, al fine di **non pregiudicare** il rispetto degli **obiettivi programmati**;

- c) quanto a **65 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali**, di cui all'articolo 1-quater, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, che presenta le necessarie disponibilità;
- d) quanto a **48 milioni** di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente **utilizzo delle somme versate all'entrata** del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che restano, pertanto, per detto importo, acquisite all'erario.

Si rammenta che ai sensi del menzionato articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001, le entrate derivanti dalle **sanzioni amministrative** irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

- e) quanto a **300 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente **riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)**, di cui all'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#), che presenta le necessarie disponibilità;
- f) quanto a **30 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- g) quanto a **352.026.830 euro** per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente**, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti ministeri:
Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni
Ministero delle imprese e del made in *Italy* per 27,792 milioni
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni
Ministero della giustizia per 14,323 milioni
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni
Ministero dell'istruzione e del merito per 769.000 euro
Ministero dell'interno per 5,311 milioni
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni
 Ministero dell'università e della ricerca per 21.063.830 euro
 Ministero della difesa per 41,221 milioni
 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per 6,580 milioni
 Ministero della cultura per 24,574 milioni
 Ministero della salute per 25,210 milioni
 Ministero del turismo per 9,953 milioni

- h) quanto a **270 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale**, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti ministeri:

Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni
 Ministero delle imprese e del made in *Italy* per 26,167 milioni
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni
 Ministero della giustizia per 16,491 milioni
 Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni
 Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni
 Ministero dell'interno per 14,667 milioni
 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni
 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni
 Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni
 Ministero della difesa per 22,485 milioni
 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per 318.000 euro
 Ministero della cultura per 44.000 euro
 Ministero della salute per 28,369 milioni
 Ministero del turismo per 11,632 milioni

- i) quanto a **2 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'intervento relativo ai **servizi digitali e cittadinanza digitale**, nell'ambito del **Piano nazionale per gli investimenti complementari**, di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si rammenta che con l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 59 del 2021 è stato approvato il **Piano nazionale per gli investimenti complementari** finalizzato ad integrare con **risorse nazionali** gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per **complessivi 30.622,46 milioni** di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Tali risorse sono state **ripartite**, dal comma 2, tra i **Ministeri** per il finanziamento degli **interventi di rispettiva competenza**, individuati alle lettere da a) a m). La *lettera a)* individua gli importi da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di una serie di interventi, tra cui quello relativo ai Servizi digitali e cittadinanza digitale, di cui al punto 1.

- l) quanto a **100 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il **credito d'imposta per nuovi investimenti** in progetti di **ricerca e sviluppo** relativi al settore **dei semiconduttori**, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 104 del 2023;
- m) quanto a **70 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge n. 234 del 2012;
- n) quanto a **1,9 milioni** di euro per l'anno **2025**, mediante corrispondente **riduzione** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis del D.L. n. 63 del 2024, che prevede la concessione di **contributi in favore degli imprenditori agricoli** che svolgono attività di **allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione** o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica;
- o) quanto a **723.708.000 euro** per l'anno **2025** e a **2.026.830 euro annui** a decorrere **dall'anno 2026**, mediante riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, relative alle **missioni e programmi di spesa** degli stati di previsione, rispettivamente, del **Ministero dell'economia e delle finanze** e del **Ministero dell'università e della ricerca**, per gli importi indicati nell'**allegato n. 1** al decreto-legge in esame, di seguito riportato:

STATO DI PREVISIONE MISSIONE/PROGRAMMA	2025	A decorrere dal 2026
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
23. Fondi da ripartire (33)		
23.1 Fondi da assegnare (1)	170.000.000	
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	553.708.000	
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA		
1. Ricerca e innovazione (17)		
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)		1.526.830
2. Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria (23)		
2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)		500.000
TOTALE	723.708.000	2.026.830

Il **comma 2** dell'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente decreto-legge **non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Le amministrazioni interessate provvedono pertanto mediante utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nella tabella che segue è riportato il prospetto degli oneri e delle relative coperture finanziarie preiste dall'articolo 7 in esame.

	<i>Milioni di euro</i>	2025	Dal 2026
Oneri		2.172,6	2,0
Art. 1, co. 1-3: Incremento risorse destinate a RFI Spa	1.800,0	-	
Art. 1, 1, co. 4: Incremento contributo settore privato ucraino attraverso l'ERA	40,0	-	
Art. 2, co. 1: Incremento del Fondo di garanzia prima casa	75,6	-	
Art. 2, co. 2: Incremento Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione	3,5	-	
Art. 2, co. 3: Incremento del Fondo sanitario nazionale per l'erogazione di borse di studio agli specializzandi in medicina	2,0	2,0	
Art. 3, co. 2: Risorse per l'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico	1,9	-	
Art. 4, co. 1: Risorse Commissario straordinario Olimpiadi Milano-Cortina	59,6	-	
Art. 4, co. 4: Risorse a Sport e Salute Spa per pratica sportiva giochi della gioventù	10,0	-	
Art. 4, co. 5: Contributo al Comune di Milano per "Arena Palaitalia Santa Giulia" Olimpiadi Milano-Cortina	30,0	-	
Art. 5, co. 1: Contributo al Ministero della salute per il pagamento delle obbligazioni conseguenti sentenze di condanna	110,0	-	
Art. 5, co. 2: Contributo enti locali in riequilibrio finanziario destinatari di sentenze di condanna CEDU per inadempimento di obbligazioni pecuniarie	40,0	-	
Coperture		2.172,6	2,0
Art. 7, co. 1, lett. a): Riduzione Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso	210,0	-	
Art. 7, co. 1, lett. b): Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (solo effetti su indebitamento)	-	-	
Art. 7, co. 1, lett. c): Riduzione Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali	65,0	-	
Art. 7, co. 1, lett. d): Utilizzo somme versate all'entrata derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato	48,0	-	
Art. 7, co. 1, lett. e): Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE)	300,0	-	
Art. 7, co. 1, lett. f): Riduzione Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione	30,0	-	
Art. 7, co. 1, lett. g): Riduzione Fondo speciale di parte corrente	352,0	-	
Art. 7, co. 1, lett. h): Riduzione Fondo speciale di conto capitale	270,0	-	
Art. 7, co. 1, lett. i): Riduzione Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) per servizi digitali e cittadinanza digitale	2,0	-	
Art. 7, co. 1, lett. l): Riduzione credito d'imposta per nuovi investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori	100,0	-	
Art. 7, co. 1, lett. m): Riduzione Fondo per il recepimento della normativa europea	70,0	-	
Art. 7, co. 1, lett. n): Riduzione contributi per imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione	1,9	-	
Art. 7, co. 1, lett. o): Riduzione spesa dei Ministeri	723,7	2,0	

Articolo 8

(*Entrata in vigore*)

L'**articolo 8** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **30 ottobre 2025**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.